

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIO-SANITARIO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO

Art. 1 Finalità

- a. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e le condizioni di accesso al servizio di trasporto socio-sanitario per sostenere le difficoltà di coloro che, in condizioni di disagio economico, ancorchè non infermi, necessitano di raggiungere presidi sanitari dell'A.S.L. o convenzionati per sottoporsi a prestazioni ambulatoriali o terapie, in linea con le finalità contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
- b. L'intervento del Comune integra i servizi di trasporto sanitario garantiti in forma gratuita dall'ex-ASL 9 (attuale ASL TO4) che provvede alle seguenti categorie di persone:
 1. uremici cronici in terapia dialitica che abbiano sia la residenza che il domicilio nell'ex-ASL9;
 2. assistiti in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
 3. assistiti dalla Neuropsichiatria Infantile (NPI).
- c. Qualora L'ASL TO4 o il CISS38 deliberassero una diversa rideterminazione dei livelli di assistenza garantiti in materia di trasporti socio-sanitari, il Comune di Feletto interverrà sempre esclusivamente a integrazione di quelli, salvo diversa disposizione regolamentare.

Art. 2 Enti di gestione

1. Il servizio sarà effettuato da:
 - a. Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Rivarolo Canavese con le modalità specificate in apposita convenzione;
 - b. dal CISS38 (che ha in via di definizione apposito regolamento di trasporto sociale)
 - c. In subordine alle precedenti soluzioni, quando non disponibili, il Comune si riserva la facoltà di attivare comunque il servizio oggetto del presente regolamento in forma di appalto a imprese di autotrasporto, ai prezzi di mercato, previo esperimento di gara.

Art. 3

Destinatari del servizio

Il servizio è riservato ai residenti nel Comune di Feletto, (esclusi quelli di cui all'art. 1 comma b), che:

- abbiano nel nucleo familiare di appartenenza una dimostrata condizione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia del disagio secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
- nel caso in cui l'ISEE sia superiore a 5000 €, avranno diritto preferenziale i soggetti in ordine crescente di reddito fino al limite massimo di 15.000 € (seguendo la tabella di cui all'art. 7).
- siano autosufficienti (non barellati);
- debbano essere sottoposti a :
 - cicli di chemioterapia o radioterapia,
 - prelievi di sangue periodici (pazienti in T.A.O.) e non,
 - terapia iperbarica
 - terapia riabilitativa
- con necessità di visite specialistiche o indagini diagnostiche.

Art 4

Requisiti per l'accesso

L'interessato dovrà:

1. essere in possesso di attestazione ISEE;
2. produrre tutta la documentazione sanitaria attinente all'esigenza di trasporto;
3. produrre autodichiarazione di non disponibilità di parenti ad effettuare il trasporto;
4. compilare apposita richiesta, almeno 15 giorni prima dell'esigenza, su modulo predisposto dall'Amministrazione comunale (ALLEGATO A), all'Ufficio Segreteria, corredata di documenti di cui sopra.

Art 5

Istruttoria

La Segreteria comunale, ricevuta l'istanza:

1. verifica la sussistenza dei requisiti e la completezza del documento;
2. fa vistare il documento all'Assessore ai Servizi Sociali (o in sua assenza al Sindaco),
3. Entro 7 giorni dalla richiesta comunica all'interessato l'accoglimento o meno dell'istanza

Art. 6

Entità del contributo economico

La copertura economica del servizio sarà determinata in misura percentuale seguendo la seguente tabella:

VALORE ISEE	QUOTA A CARICO DEL COMUNE
< 5000 €	100%
da 5001 a 7000 €	75%
da 7001 a 10000 €	50%
da 10001 a 15000 €	35%
Oltre 15000 €	0%

Art 7 Incombenze amministrative

1. L'interessato avente diritto al contributo dovrà:
 - Versare la quota di cui all'art. 6 alla tesoreria comunale;
 - Consegnare copia dell'avvenuto versamento alla Segreteria Comunale.
2. La segreteria Comunale trasmetterà al gestore del trasporto, almeno tre giorni lavorativi primi dalla data di inizio del trasporto, la richiesta in forma scritta ricevendo risposta scritta (anche via fax).

Tale carteggio costituisce giustificativo delle spettanze che verranno liquidate al gestore su ricevimento fattura, a cadenza trimestrale posticipata.

Art. 8 Norme di riservatezza

- a. I funzionari dell'Amministrazione comunale e gli addetti al servizio, compreso il soggetto gestore incaricato dal Comune, sono tenuti a garantire il diritto alla riservatezza degli utenti.
- b. I dati personali raccolti dall'ufficio comunale preposto saranno trattati per esclusivi fini di erogazione della prestazione e soggetti a vincolo di segretezza.
- c. In applicazione della vigente normativa in materia di riservatezza (L. 675/97 e D. L. 196/2003), si stabilisce, fra l'altro, che:
 - ✓ contestualmente all'istanza di accesso al servizio è rilasciata la prescritta informativa e viene acquisito esplicito consenso al trattamento dati personali ai sensi del D.L. 196/2003 (ALLEGATO B)
 - ✓ i dati sanitari sono soggetti al vincolo della trasmissione del segreto professionale così come specificato dalle leggi vigenti.

Art. 9 Controlli

- a. Qualora, a seguito di formali controlli, l'ufficio comunale dovesse accertare la non veridicità delle dichiarazioni rese a corredo della domanda di ammissione al servizio, sarà addebitato all'utente l'intero costo della prestazione, fatte salve le ulteriori conseguenze penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci.
- b. Il servizio sarà inoltre sospeso d'ufficio in caso di inosservanza da parte dell'utente degli orari stabiliti per il trasporto, salvo giustificazioni dovute a cause di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà dell'utente.

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

- a. E' demandata alla Giunta comunale e agli organi tecnici dell'Amministrazione, per le rispettive competenze, l'attuazione del presente Regolamento, compresa la stipula del contratto di gestione.

- b. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, istituirà i necessari interventi di spesa per far fronte agli oneri conseguenti l'attivazione del servizio.
- c. In fase di prima applicazione, in quanto sperimentale, il servizio verrà attivato per la durata di dodici mesi.
- d. Quando il CISS38 avrà definito il regolamento del servizio di trasporto sociale, si provvederà alla ridefinizione, ove necessario, delle modalità e delle competenze di gestione della prestazione.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rimando alla vigente normativa.

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che l'approva.



COMUNE DI FELETTO

PROVINCIA DI TORINO
 Medaglia di bronzo al valore militare
 Piazza Martiri Felettesi n.4
 C.A.P. 10080 – Tel. (0124) 490547 fax (0124) 490257
 C.F. 85501270012 – P. IVA 04322260011
comune.feletto@libero.it

Domanda per l'accesso al servizio di trasporto socio-sanitario di persone in situazione di disagio.

Al Comune di Feletto
 Ufficio Segreteria
 Piazza Martiri Felettesi, 4
 10080 FELETTO

Il sottoscritto (*cognome e nome*) _____

Nato a _____ il _____ tel. _____

Residente in Feletto, via _____ n. _____

C h i e d e

di poter accedere al servizio di trasporto socio-sanitario nei giorni _____

_____ dalle ore _____ alle ore _____

da via _____ n. _____

al presidio sanitario _____ di _____

ritenendo di essere nelle condizioni previste dal regolamento comunale di cui alla Delibera Consiliare n.... del

Allega alla presente:

1. dichiarazione ISEE,
2. documentazione sanitaria attinente alla necessità di trasporto,
3. consenso al trattamento dati personali e sensibili.

Dichiara che non esistono parenti disponibili ad effettuare il trasporto e di essere a conoscenza del regolamento di cui sopra e di osservarlo in tutte le sue parti.

Feletto, lì _____

In fede



COMUNE DI FELETTO

PROVINCIA DI TORINO
Medaglia di bronzo al valore militare
Piazza Martiri Felettesi n.4
C.A.P. 10080 – Tel. (0124) 490547 fax (0124) 490257
C.F. 85501270012 – P. IVA 04322260011
comune.feletto@libero.it

SEGRETERIA

Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del richiedente il trasporto socio-sanitario di persone in situazione di disagio e acquisizione del consenso al trattamento dati personali e sensibili.

(Art. 13 e 23 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

I dati personali e sensibili acquisiti:

- devono essere forniti per ottenere la prestazione sociale agevolata, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
- sono raccolti dal Comune di Feletto ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni sociali agevolate;
- possono essere scambiati tra il predetto ente o comunicati al Ministero delle finanze, alla Guardia di finanza e alle amministrazioni certificanti per i controlli previsti;

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Feletto per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Il sottoscritto _____, presa visione dell'informativa di cui sopra, esprime il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali e sensibili forniti al Comune di Feletto.

Feletto _____

In fede
